

STATUTO

ART. 1 (Denominazione, sede e durata, statuto)

1.E' costituita e disciplinata dal presente statuto, nello spirito della Costituzione Italiana ed ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e ss.mm.ii, l'associazione di promozione sociale "Pro Loco Barberino Vald' Elsa Gruppo Archeologico Achu APS", con sede legale nel comune di Barberino Tavarnelle FI, via Cassia 49, da ora in avanti denominata "associazione", che ha durata illimitata.


2.L'Assemblea può modificare liberamente la suddetta sede o aprire altre sedi operative all'interno del Comune, secondo le proprie esigenze, senza obbligo di variazione statutaria.

3. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari

Art. 2 (Finalità generale)

1. L'associazione non persegue fini di lucro, aggrega i propri soci su base volontaria e svolge la propria attività seguendo principi di solidarietà e di utilità sociale, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

2. L'associazione per la propria attività di interesse generale si ispira all'Art. 9 della Costituzione Italiana, quindi alla concezione di tutela del "paesaggio e patrimonio storico e artistico della Nazione" affidata alla Repubblica e ne condivide lo stretto legame tra tutela e promozione dello "sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica".

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Lorenzini', is written vertically on the right side of the page, overlapping the text of Article 2.

3. L'associazione accoglie, inoltre, lo spirito della convenzione di Faro "Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società", con la convinzione che il patrimonio culturale vada tutelato e protetto non tanto per il suo valore intrinseco e materiale ma in quanto risorsa per la crescita culturale e socio-economica. L'Associazione si propone, di mettere in campo attività di valorizzazione coinvolgendo possibilmente i portatori di interesse e quei soggetti che attribuiscono valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale e che desiderano, nel quadro di un'azione di interesse generale, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future.

4. L'associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel pieno rispetto e dignità degli associati stessi; svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale indicate, in ordine alfabetico, alle lettere d), f), h), i), k), l) dell'art. 5 Cts. Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative

